



**CONTRATTO DI ADESIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
DI PRODOTTI BIOLOGICI IN CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI
UE 2018/848 e ss.mm.ii.**

**Mod/REG
BIO/01**

Rev. 04

05/06/2025

Pag. 1 di 3

CEVIQ Srl - CERTIFICAZIONE VINI E PRODOTTI ITALIANI DI QUALITÀ,
con sede legale in Via Bortolossi, 1 33040 Pradamano (UD),
iscritta presso il registro delle Imprese di Udine, Partita Iva n° IT02577260306,
di seguito "CEVIQ" e rappresentata ai fini del presente atto da Bertolami Michele, nella sua qualità di Direttore Generale

e l'Azienda (dati come da notifica e/o domanda di ispezione e/o certificazione)

Ragione Sociale/Cognome Nome

Legale rappresentante (Cognome Nome)

Indirizzo

CAP/Città/Prov./Stato

Partita IVA

Codice Fiscale

Indirizzo PEC

Codice destinatario
(identifica il canale sul quale recapitare la Fattura
elettronica)

Di seguito "Cliente"

Intendono, in data odierna e con il presente Contratto, regolamentare i rapporti futuri di fornitura di servizi che interverranno tra CEVIQ e l'Azienda Cliente

Per cui SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Conferma delle premesse ed allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Allo stesso si intendono allegati, a formarne parte integrante e sostanziale, l'"Accordo di certificazione CEVIQ" ed il "Regolamento per la certificazione prodotti biologici CEVIQ (u.r.)", documenti che l'azienda Committente dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

ART. 2 – Oggetto del contratto

Con il presente contratto l'azienda Cliente affida a CEVIQ, che accetta, l'esecuzione delle prestazioni di controllo e/o certificazione dei prodotti e/o processi e/o servizi in conformità secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e/o dalle norme di riferimento applicabili, come richiesto dall'azienda richiedente all'atto della sottoscrizione della apposita notifica e/o domanda di certificazione.

ART. 3 – Modalità per la erogazione del servizio

CEVIQ erogherà il servizio secondo le modalità riportate nel "Regolamento per la certificazione prodotti biologici CEVIQ (u.r.)".

ART.4 - Obblighi dell'azienda Cliente

Onde avere diritto all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, la Committente si impegna a:

- attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento per la certificazione di prodotti ottenuti con metodo biologico (u.r.) di CEVIQ;
- adempiere con regolarità a tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto;
- pagare a CEVIQ, alle scadenze concordate, i corrispettivi pattuiti per il servizio di ispezione e/o certificazione ricevuto in conformità alle tariffe stabilite dal Tariffario applicato allo schema di certificazione di prodotti biologici e sue successive modifiche ed aggiornamenti o nell'accordo economico;
- rispettare la normativa vigente;
- Il Cliente che effettua anche attività di preparazione nel settore dell'agricoltura biologica, si obbliga incondizionatamente e preventivamente a fornire qualunque informazione relativa ai dati dei quantitativi di prodotto biologico commercializzato e del fatturato della propria azienda quando richiesti da CEVIQ, così da permettere a CEVIQ il corretto calcolo della tariffa relativa alla certificazione e la corretta attribuzione della classe di rischio prevista dallo specifico schema di certificazione.

ART.5 - Obblighi di CEVIQ

CEVIQ si impegna a:

- prestare i Servizi con la massima diligenza e puntualità, con propria organizzazione di mezzi e di risorse e con gestione a proprio rischio, in completa autonomia e senza vincolo alcuno nei confronti del Cliente, se non quello dell'esatta, puntuale ed integrale esecuzione del Regolamento;

Data	Rev.	Descrizione	Approvato da
05/06/2025	4	Aggiornamento art.9	Michele Bertolami

- b) avvalersi di proprio personale, numericamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento dei Servizi, in base alla natura e alle caratteristiche degli stessi ed estraneo ad ogni tipo di conflitto di interesse;
- c) eseguire i Servizi a regola d'arte, con la diligenza richiesta dalla natura professionale degli stessi, nel rispetto del Contratto e della normativa, anche regionale, di volta in volta in vigore;
- d) gestire i dati raccolti in accordo ai criteri di riservatezza e alle norme vigenti;
- e) comunicare dati e informazioni alle Pubbliche Istituzioni secondo la normativa vigente (Albi regionali, etc.);
- f) archiviare la documentazione raccolta e/o generata durante l'erogazione del servizio secondo la normativa vigente;
- g) fornire informazioni ai Clienti in materia normativa sulle integrazioni o nuove leggi riguardo ai servizi richiesti.

L'organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e/o di controllo sul personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi è riservato, in via esclusiva, a CEVIQ che, a tal fine, nomina quale proprio responsabile e referente per il Contratto, per le finalità e le esigenze correlate alla sua esecuzione, il dott. Bertolami Michele. Con la sottoscrizione del Contratto, CEVIQ conferma di essere in possesso, per esperienza, organizzazione e mezzi, della competenza richiesta dalla natura e dalle caratteristiche dei Servizi e conferma di possedere altresì i requisiti previsti dalla legge e/o da regolamenti per lo svolgimento dei Servizi stessi e tutte le autorizzazioni necessarie.

ART.6- Responsabilità delle parti

L'attività di ispezione e/o di certificazione di CEVIQ non esenta il Cliente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, ad esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CEVIQ.

CEVIQ non è responsabile di difetti di prodotti, processi e servizi forniti dal Cliente a terzi. CEVIQ non è responsabile di inadeguatezze o danni di qualsiasi tipo provocati dall'attività del Cliente o dai suoi prodotti, processi o servizi. CEVIQ con l'esecuzione dell'attività di ispezione e/o certificazione non assume alcuna responsabilità diretta in ordine di adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dal Cliente, unico responsabile né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge.

ART. 7 – Corrispettivo

Le tariffe dovute a CEVIQ sono quelle previste dal "Tariffario per i prodotti biologici" (Tariffario BIO_CEVIQ u.r.), approvato ministerialmente, per le attività oggetto di controllo e certificazione applicato.

La riscossione delle tariffe potrà avvenire anche tramite SDD (addebito diretto su conto corrente). Tale modalità di pagamento si intenderà accettata quando il Cliente, in seguito della firma del presente contratto, sottoscriverà un'apposita autorizzazione all'addebito della quota di propria competenza sul conto corrente bancario o postale.

ART. 8 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Qualora il Cliente ponga in essere una non conformità ai sensi dello specifico "Regolamento per la certificazione prodotti biologici CEVIQ (u.r.)", questo sarà soggetto ai provvedimenti previsti nel medesimo, di gravità crescente fino alla risoluzione di diritto del presente contratto a norma dell'art. 1456 cc, senza necessità di pronuncia giudiziale, fatto salvo il diritto di CEVIQ al risarcimento dei danni.

Legittimeranno ugualmente la risoluzione di diritto del presente contratto, l'inadempienza del Cliente all'obbligo menzionato al punto c) e al punto e) dell'art. 4 del presente contratto.

ART. 9 – Durata del contratto e recesso

Il rapporto di fornitura ha esecuzione dalla firma del presente contratto. Il contratto è da considerarsi a tempo indeterminato.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal presente contratto in ogni momento, comunicando la propria volontà per iscritto. CEVIQ ha l'obbligo di preavviso di 30 giorni. La formalizzazione della volontà di recesso dal contratto, di una delle due parti, implica l'interruzione del servizio di ispezione e/o certificazione- a far tempo dalla data della comunicazione. Il Cliente si impegna, in ogni caso, a corrispondere la quota dei corrispettivi relativa alla durata dell'inserimento della propria azienda nel sistema di ispezione e/o certificazione, così come definiti nel Tariffario o nell'accordo economico.

ART.10 - Riservatezza

Ai fini della presente clausola, con il termine "Informazioni" s'intende, oltre che il Contratto e il suo intero contenuto, qualsiasi fatto, dato (inclusi i dati personali) o informazione rivelata a CEVIQ oralmente, in formato elettronico, visivamente, per iscritto o in altra forma tangibile o intangibile, o di cui CEVIQ venga comunque a conoscenza in ragione o in occasione dell'esecuzione del Contratto e/o dei Servizi, ivi incluse, senza limitazioni, le informazioni sul know-how, i documenti di natura commerciale, organizzativa, societaria, strategica, relativi all'organizzazione del business, l'attività, le strategie commerciali, le future attività, i piani di investimento, costi, prezzi e profitti, liste clienti e fornitori, nonché qualsiasi aspetto correlato alla situazione personale o professionale di qualsivoglia persona, e/o questioni operative o relative all'attività, inclusi, contratti, corrispondenza, chiavi di accesso, password e similari, segreti commerciali e informazioni su diritti di proprietà intellettuale quali, a titolo meramente esemplificativo, disegni, modelli, software, formule, dati, invenzioni, modalità di installazione tecnica, processi, previsioni di marketing, metodi produttivi, analisi e/o calcoli operativi e commerciali relativi al Cliente, e/o ai suoi clienti, fornitori, consulenti e dipendenti, anche ove tali Informazioni non siano espressamente contrassegnate come "confidenziali" o "riservate".

CEVIQ si impegna a mantenere la massima riservatezza circa le Informazioni e a questo riguardo e si impegna sin d'ora a sottoscrivere, ove richiesto, qualsiasi documento e/o dichiarazione avente ad oggetto i qui espressi obblighi di riservatezza.

CEVIQ si impegna al rispetto dei presenti obblighi di riservatezza, sia durante, che dopo la cessazione per qualsivoglia motivo dell'incarico da parte del Cliente per un periodo di 5 anni e, in ogni caso, anche per il periodo ulteriore in cui le informazioni potranno giuridicamente considerarsi tutelabili ai sensi della disciplina in materia di segreto industriale e commerciale.

CEVIQ, al fine di far rispettare gli obblighi di riservatezza assunti con la sottoscrizione del presente Contratto per il proprio personale, si impegna a far sottoscrivere loro accordi di riservatezza aventi un contenuto analogo a quello del presente articolo.

Gli obblighi di riservatezza non operano in caso di informazioni riservate e segrete, o parti delle stesse: che, al momento in cui vengono rese note, siano di pubblico dominio;

Data	Rev.	Descrizione	Approvato da
05/06/2025	4	Aggiornamento art.9	Michele Bertolami

che siano state divulgate da terzi, purché detti terzi non siano vincolati da un accordo di riservatezza o da altro obbligo di riservatezza nei confronti dei soggetti sottoposti a ispezione e/o certificazione;

la cui divulgazione risponda a carico di CEVIQ e dei suoi ispettori e collaboratori ad un obbligo di legge o di adempimento a direttive degli enti ed autorità preposti alla vigilanza e controllo sull'attività degli organismi di controllo e certificazione.

ART. 11– Proprietà intellettuale

CEVIQ prende atto e riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi i diritti sul know-how e le informazioni segrete e confidenziali, afferenti al Cliente, nonché ogni e qualsiasi materiale, documento, pubblicazione, informazione, documento, modulo, timbro (in qualsiasi formato registrati e/o archiviati) e ogni altro supporto che sia necessario per l'esecuzione del presente Contratto e dei Servizi, che il Cliente metterà a disposizione di CEVIQ sono e resteranno di titolarità esclusiva del Cliente, così come i marchi, loghi, denominazioni e altri segni distintivi della Committente e che la messa a disposizione nell'esecuzione del Contratto di tali materiali e/o informazioni non potrà essere interpretata in alcun modo come una cessione o una licenza d'uso di diritti di proprietà intellettuale.

CEVIQ si impegna a non contestare durante la vigenza del Contratto e successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo degli effetti dello stesso, la titolarità e/o la validità dei diritti di proprietà intellettuale del Cliente e a non porre in essere, o consentire che sia posto in essere, alcun atto che possa in alcun modo indebolire, danneggiare o pregiudicare la validità e/o l'efficacia dei medesimi.

Una volta cessato, per qualunque causa, il Contratto, a CEVIQ sarà fatto divieto di usare, sottrarre o riprodurre, con qualsiasi mezzo, documenti del Cliente di qualunque genere, anche in formato digitale.

A CEVIQ sono in ogni caso vietati, anche in corso di esecuzione del Contratto, la riproduzione e l'utilizzo per finalità estranee all'esecuzione del presente Contratto, o comunque contrarie a buona fede o correttezza professionale, dei documenti del Cliente di qualsiasi natura, nonché dei marchi, loghi, denominazioni e altri segni distintivi del Cliente, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

CEVIQ riconosce e conviene che ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale sviluppato da CEVIQ in ragione e nell'esecuzione del presente Contratto, ivi incluso il risultato dei Servizi, sotto qualsiasi forma ed in qualunque stadio, sorgerà in capo al Cliente e sarà di titolarità esclusiva di quest'ultima, che pertanto potrà procedere ad ogni forma di sfruttamento di tali risultati al fine di soddisfare le richieste dei propri clienti.

ART.12 – Clausola compromissoria

Competente a decidere sui ricorsi dell'operatore avverso le misure adottate da CEVIQ in conformità alla vigente normativa in materia in caso di riscontrate inosservanze, irregolarità e/o infrazioni, è il Comitato Ricorsi, organo collegiale indipendente dalla struttura gerarchica di CEVIQ, cui le parti si obbligano a devolvere in via esclusiva ogni controversia relativa alla validità, efficacia ed interpretazione delle stesse. Le decisioni del Comitato Ricorsi, in conformità alle previsioni di cui all'Allegato 1, lett. A, comma 15 del D. Lgs. n. 148 del 6 ottobre 2023 sono vincolanti per le parti ed il procedimento è disciplinato in conformità alle previsioni di cui al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

ART. 13– Legge applicabile

Il presente contratto, per tutto ciò che non è espressamente disciplinato, è regolato dalla normativa italiana e dalla disciplina operante in materia.

ART. 14– Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Udine.

ART. 15 – Disposizioni finali

Per tutto quanto eventualmente non previsto nel presente contratto, e con esso non in contrasto, si applicano le norme di legge in materia. Il presente contratto annulla e sostituisce, con decorrenza immediata, qualsiasi altro precedente eventualmente in vigore tra le parti. La proposta contrattuale diviene quindi vincolante per entrambe le parti nel momento e nel luogo in cui la medesima viene sottoscritta dal Cliente.

Allegati: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Letto, approvato e sottoscritto in (luogo) _____ in data _____.

Il direttore

Michele Bertolami
Michele Bertolami

L'azienda _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente i seguenti articoli del presente contratto: art. 1 "Conferma delle premesse ed allegati", art. 3 "Modalità per l'erogazione del servizio", art. 7 "Corrispettivo", art. 9 "Durata del contratto e recesso", art. 14 "Foro competente".

Il direttore

Michele Bertolami
Michele Bertolami

L'azienda _____

Data	Rev.	Descrizione	Approvato da
05/06/2025	4	Aggiornamento art.9	Michele Bertolami